

Statuto della Confraternita della Madonna del Rosario di ZERFALIU

CAPITOLO I

COSTITUZIONE

Art. 1 – La Confraternita ha sede a Zerfaliu (Oristano) in Piazza della SS. Trasfigurazione, presso l'omonima chiesa parrocchiale.

SCOPO

Art. 2 - Scopo fondamentale della Confraternita è promuovere e favorire la conoscenza e il culto della B.V. del Rosario. Tale culto costituisce una forte motivazione che deve condurre la Confraternita a promuovere fra i suoi membri una vita cristiana esemplare fondata sull'ascolto della Parola di Dio e la conversione del cuore, nella professione fedele e costante della fede cattolica in comunione con i sacri pastori, valorizzando la partecipazione consapevole e attiva all'Eucarestia.

Per realizzare tali finalità la Confraternita si impegna ad attuare, in comunione di intenti e di metodo con l'Autorità ecclesiastica, ogni iniziativa valida e utile per una pastorale di forte impegno religioso, senza mai perdere di vista il profondo messaggio che discende dalla devozione alla Santa Vergine Maria.

La Confraternita si impegna inoltre, a dedicarsi fattivamente all'esercizio della carità attraverso varie forme di volontariato e di fraterna solidarietà.

CAPITOLO II

AMMISSIONE E DIMISSIONE

Art. 3 – Possono essere ammessi a far parte a pieno titolo della Confraternita gli uomini, di almeno 18 anni di età, che possiedano i seguenti requisiti:

- a) professino una viva fede cattolica, radicata nei Sacramenti del Battesimo e della Cresima;
- b) manifestino una irreprensibile ed esemplare testimonianza di vita cristiana, sostenuta dalla partecipazione frequente ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- c) si trovino nelle condizioni stabilite dalle norme statutarie della Confraternita;
- d) siano a conoscenza degli impegni specifici della Confraternita previsti dal presente Statuto ed agiscano di conseguenza.

Art. 4 - Non possono essere accolti nella Confraternita:

- a) coloro che hanno appartenuto o appartengono ad associazioni contrarie alla Chiesa;
- b) coloro che hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica, o si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica, o sono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata;
- c) coloro che già sono stati espulsi da altre associazioni di fedeli;
- d) coloro che conducono pubblicamente una vita difforme dalla morale cristiana;
- e) coloro che sono incorsi in condanne penali per reati che riguardano la morale, la fede pubblica e il patrimonio.

Art. 5 - Per essere ammesso nella Confraternita il richiedente deve presentare al Presidente domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Confraternita, indicando i propri dati anagrafici, il domicilio e la professione. In essa deve dichiarare, in modo esplicito, di non aver mai appartenuto né di appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa e di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite dal presente Statuto. Alla domanda dovranno essere allegati i certificati di Battesimo, di Cresima e, se coniugato, di Matrimonio, rilasciati dal Parroco.

Art. 6 - Il Consiglio direttivo decide sull'accettazione delle domande di ammissione a votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei presenti. Il verbale dell'adunanza del Consiglio deve riportare anche le ragioni – emerse nella discussione che ha preceduto la votazione – che motivano l'eventuale rifiuto della domanda di ammissione.

La decisione del Consiglio è insindacabile da parte del richiedente. La domanda respinta, eventualmente ripresentata, non può essere accolta finché non sia cessata la ragione del precedente rifiuto.

Art. 7 - All'atto dell'iscrizione il neo Confratello deve versare la quota di ingresso fissata dal Consiglio direttivo.

Nel giorno stabilito, previo invito, deve partecipare alla celebrazione dell'inizio del suo cammino di Confratello, alla presenza dell'Assistente ecclesiastico e con la partecipazione dei Confratelli convocati in Assemblea generale.

In tale occasione gli viene consegnato l'attestato di appartenenza alla Confraternita.

Art. 8 - Con l'accoglienza da parte dell'Assemblea generale, si acquista lo stato di membro della Confraternita e l'esercizio di tutti i diritti, attivi e passivi, che ne conseguono, e in particolare:

- partecipare alle Assemblee;
- accedere a tutte le cariche sociali, a partire dal terzo anno di iscrizione alla Confraternita;
- fregiarsi delle insegne proprie della Confraternita ed indossare la divisa in determinate cerimonie solenni;
- partecipare a tutti i benefici spirituali acquisiti dalla Confraternita nel tempo.

Art. 9 - A giudizio insindacabile del Consiglio direttivo vengono dimessi dalla Confraternita:

- a) coloro che dopo l'iscrizione vengano a trovarsi in una delle situazioni descritte all'art. 4;
- b) coloro che per due anni consecutivi non hanno versato la quota sociale annuale;
- c) coloro che per due anni consecutivi non hanno partecipato ad alcuna delle iniziative di formazione, di culto e di carità promosse dalla Confraternita;
- d) coloro che presentino lettera di dimissione volontaria.

Prima della dimissione, il Presidente ha il compito di prendere contatti con la persona interessata, invitandola a chiarire ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione. In caso di rifiuto, segue la cancellazione dall'elenco degli appartenenti alla Confraternita.

CAPITOLO III

ATTIVITÀ

Art. 10 - Gli atti di culto, la catechesi, le riunioni, sia ordinarie che straordinarie, le opere caritative e di volontariato e l'attività in genere della Confraternita devono essere sempre concordati con l'Assistente ecclesiastico e vanno compiuti nel rispetto della linea pastorale dell'Arcidiocesi.

Art. 11 - I Confratelli si impegnano a seguire lo spirito religioso dei fondatori della Confraternita, in particolare con:

- la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- la sincera devozione alla B.V.Maria del Rosario;
- la devozione filiale all'Arcivescovo e all'Assistente ecclesiastico della Confraternita;
- l'esercizio della carità, nel volontariato, secondo le proprie capacità, le necessità della comunità e l'attività promossa dalla Confraternita;
- la partecipazione alle particolari celebrazioni liturgiche nella parrocchia;
- l'intervento alle Assemblee della Confraternita;
- l'osservanza di quanto prescrive il presente Statuto;
- la corresponsione della quota sociale annuale e degli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio direttivo;
- l'impegno di recitare quotidianamente il Santo Rosario, oppure un'altra preghiera, secondo le disposizioni dell'Assistente ecclesiastico.

CAPITOLO IV

IL GOVERNO

Art. 12 - Sono organi della Confraternita:

- l'Assemblea generale,
- il Presidente,
- il Consiglio direttivo,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,

- l'Assistente ecclesiastico.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13 - Il supremo organo di governo della Confraternita è l'Assemblea generale, di cui sono membri tutti i Confratelli.

Art. 14 - Spetta all'Assemblea generale:

- a) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti della Confraternita;
- b) deliberare le linee programmatiche della vita della Confraternita;
- c) approvare i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- d) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione sui beni patrimoniali della Confraternita.

Art. 15 - L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Confraternita, o, in sua assenza, da chi legittimamente ne fa le veci.

Art. 16 - Le sedute dell'Assemblea generale sono convocate dal Presidente e possono essere ordinarie e straordinarie:

- a) le assemblee ordinarie si tengono due volte all'anno: entro marzo per l'approvazione della relazione sull'attività della Confraternita e del conto finanziario relativi all'anno precedente e entro novembre per deliberare la programmazione della vita della Confraternita e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo;
- b) le assemblee straordinarie si tengono quando lo richiedano affari urgenti ed importanti. Possono essere convocate su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Confraternita.

Art. 17 - La convocazione per ogni Assemblea generale deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 18 - L'Assemblea generale è riunita in numero legale:

- in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Confratelli;
- in seconda convocazione (da fissarsi almeno mezz'ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei Confratelli presenti.

Art. 19 - Le delibere dell'Assemblea generale sono valide se sono prese:

- a) all'unanimità, esclusivamente quando riguardano lo scioglimento della Confraternita;
- b) con la maggioranza dei due terzi, quando riguardano modificazioni al presente Statuto, vendite e acquisti immobiliari;
- c) con la maggioranza assoluta in ogni altro caso.

IL PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente è il legale rappresentante della Confraternita. Egli:

- indice e presiede l'Assemblea generale e le adunanze del Consiglio direttivo e ne sottoscrive i verbali;
- rappresenta ufficialmente - direttamente o tramite un suo delegato - la Confraternita;
- cura diligentemente che gli iscritti partecipino attivamente alla vita della Confraternita e ad ogni iniziativa da essa assunta;
- firma la corrispondenza e i contratti e, insieme al Tesoriere, i mandati di pagamento;
- è il responsabile principale, solidalmente con tutti gli altri membri del Consiglio, dell'andamento amministrativo, funzionale e finanziario della Confraternita;
- presenta al Parroco - Assistente il bilancio consuntivo dell'anno, debitamente approvato dall'Assemblea generale, entro il 31 marzo successivo e versa il contributo stabilito dall'Autorità diocesana;

Art. 21 - In caso di morte, di dimissione o di decadenza del Presidente, gli subentra il Vice Presidente fino alla normale scadenza del triennio in corso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - La Confraternita è amministrata dal Consiglio direttivo al quale spetta il governo ordinario.

I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea generale per un triennio e possono essere rieletti ininterrottamente per un massimo di tre trienni.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo è composto da quattro consiglieri e dall'Assistente ecclesiastico.

Art. 24 - Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro che:

- a) non abbiano compiuto almeno due anni di iscrizione alla Confraternita;
- b) siano eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) incorrano nei casi di incompatibilità per parentela fino al secondo grado di consanguineità o di affinità con altri membri del Consiglio;
- d) siano debitori della Confraternita;
- e) non abbiano il pieno possesso dei diritti civili.

Art. 25 - In caso di morte, di dimissione o di decadenza di qualcuno dei componenti del Consiglio, gli subentra il primo escluso fra quelli eletti dall'Assemblea generale fino alla normale scadenza del quinquennio in corso.

Art. 26 - Tra i membri eletti del Consiglio si distribuiscono, secondo i criteri esposti successivamente, i seguenti incarichi:

- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Tesoriere.

Art. 27- Spetta al Consiglio direttivo:

- eleggere il Presidente, che normalmente sarà colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea generale;
- eleggere il Tesoriere;
- attuare le linee programmatiche dell'attività della Confraternita stabilite dall'Assemblea generale;
- promuovere iniziative per una pastorale di forte impegno cristiano;
- promuovere e organizzare la festa liturgica della B.V.del Rosario;
- favorire l'impegno caritativo e di volontariato caratteristico della Confraternita;
- deliberare su tutti gli affari che interessano la Confraternita e che non siano di competenza dell'Assemblea generale;
- amministrare in via ordinaria i beni della Confraternita dandone conto nell'Assemblea generale;
- proporre all'Assemblea generale il bilancio preventivo e presentare il conto finanziario annuale resi dal Tesoriere;

Art. 28 - Il *Presidente* è eletto dal Consiglio.

Entro otto giorni dall'accettazione dell'elezione, deve chiedere all'Arcivescovo – tramite il Parroco – la conferma. Solo dopo l'intimazione della conferma il Presidente eletto entra nella pienezza del suo ufficio.

Art. 29 - Il *Vice Presidente* è nominato dal Presidente. Egli fa le veci del Presidente nel caso di sua assenza o per suo mandato o quando la Presidenza è vacante e ne assume gli stessi doveri.

Art. 30 - Il *Tesoriere* è eletto dal Consiglio. A lui spetta:

- disimpegnare il servizio di cassa e custodire tutti i valori della Confraternita, sia di pertinenza diretta che depositati da terzi a garanzia di obbligazioni assunte;
- avere cura dei beni preziosi, depositandoli eventualmente in cassette di sicurezza, secondo le modalità richieste dalle banche;
- riscuotere le quote annuali dai Confratelli nonché tutte le entrate ed ogni somma dovuta alla Confraternita, rilasciandone quietanza;
- depositare nell'Istituto di credito designato dal Consiglio, su conto intestato alla Confraternita e a disposizione di essa, le somme riscosse ed eseguire i pagamenti e i prelevamenti disposti dallo stesso, purché firmati dal Presidente;
- redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e presentarli al Consiglio direttivo; quest'ultimo provvederà a deliberare in merito e, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, a sottoporli all'Assemblea generale per l'approvazione;
- curare la provvista degli oggetti di cancelleria, stampe e simili;
- preparare su apposito modulo e inviare entro il 31 marzo di ogni anno all'Economo diocesano, il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea generale;
- tenere presso di sé in contanti una somma disposta dal Consiglio direttivo per provvedere a pagamenti urgenti, giustificando a fine mese gli esiti.

Art. 31 - I *Consiglieri* che non hanno specifici incarichi, insieme agli altri componenti del Consiglio, collaborano col Presidente nel governo della Confraternita e con questi deliberano su quanto riguarda il vantaggio spirituale e temporale della medesima.

In caso di assenza o di impedimento contemporaneo del Presidente o del Vice Presidente, subentra in tutte le funzioni il Consigliere presente che ha la maggiore anzianità di appartenenza alla Confraternita.

Art. 32 - Tra i membri della Confraternita il Presidente nomina il *Segretario*.

Il Segretario esercita le seguenti funzioni:

- interviene in tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto (se non è Consigliere) e dell'Assemblea generale, ne redige i verbali e le delibere, le trascrive immediatamente nel libro delle deliberazioni di Assemblea o di Consiglio, secondo l'organo che le ha deliberate, con la sottoscrizione sua e del Presidente;
- cura il disbrigo della corrispondenza;
- spedisce a mezzo di lettera gli avvisi di convocazione delle riunioni;
- aggiorna l'elenco dei Confratelli;
- ha particolare cura dell'Archivio e dell'inventario dei beni: provvede a fotografare i beni mobili di particolare valore storico-culturale e ad inviare la relativa documentazione fotografica e scritta all'Ufficio diocesano per le Confraternite, oltre a conservarne una copia nell'Archivio;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea generale contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo.

Non possono far parte di questo collegio coloro che sono eletti nel Consiglio direttivo.

Dura in carica tre anni ed è presieduto da uno dei membri, eletto dal Collegio medesimo.

Art. 34 - Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

- esaminare il conto economico, verificando se al bilancio preventivo sia stato dato fedele ed esatto compimento;
- partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio direttivo nel caso che siano all'ordine del giorno argomenti di carattere economico e finanziario;

L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art. 35 - L'*Assistente ecclesiastico* della Confraternita è il Parroco, nominato dall'Arcivescovo.

Art. 36 - L'*Assistente ecclesiastico*:

- cura la vita spirituale della Confraternita, soprintende agli atti di culto, alla predicazione ed alla catechesi per la crescita spirituale dei Confratelli, essendone egli il solo responsabile verso l'autorità ecclesiastica;
- esprime il suo parere sulle iniziative di carità e di volontariato che la Confraternita intende intraprendere;
- interviene alle sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

CAPITOLO V

LE ELEZIONI

Art. 37 - Ogni tre anni l'Assemblea generale deve eleggere i membri del Consiglio direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

In tale occasione il Segretario deve redigere l'elenco completo di tutti i Confratelli.

Art. 38 - Spetta al Presidente, sentito il Consiglio direttivo uscente, fissare la data e l'ora per la convocazione dell'Assemblea generale.

Art. 39 - Hanno diritto di voto solo i Confratelli presenti all'Assemblea generale regolarmente convocata. Non sono ammesse deleghe né per lettera, né a voce, né per procura.

Il voto deve essere segreto e su schede distinte rispettivamente per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Presidente del seggio è il Presidente uscente; lo spoglio delle votazioni deve essere pubblico, alla presenza del Consiglio uscente. Regolare verbale viene redatto dal Segretario.

CAPITOLO VI

I BENI TEMPORALI DELLA CONFRATERNITA

Art. 40 - La Confraternita ha diritto di acquistare beni temporali in tutti i giusti modi previsti dal diritto naturale e positivo e di possederli, amministrarli per perseguire i fini propri.

Art. 41 - I beni posseduti dalla Confraternita sono beni ecclesiastici e la loro amministrazione è regolata dai canoni 1279 - 1310 del Codice di Diritto Canonico, dal Codice Civile e da ogni altra successiva disposizione dell'Autorità ecclesiastica, fatto salvo quanto precisato nell'art.46.

Art. 42 - Il patrimonio della Confraternita è costituito:

- da eventuali donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili;
- da eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera dell'Assemblea generale, osservato quanto disposto dall'art.17 del Codice Civile.

Art. 43 - Per il raggiungimento dei propri fini la Confraternita si avvale:

- dei redditi del proprio patrimonio;
- delle quote di ingresso e delle quote sociali annuali versate dai singoli Confratelli;
- di ogni altra eventuale entrata.

Art. 44 - Il Segretario e il Tesoriere:

- curano l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita;

Art. 45 - La Confraternita ha il dovere di coprire con polizza di assicurazione beni e persone (responsabilità civile, incendio e furto, infortuni e processioni).

Art. 46 - La Confraternita deve tenere un archivio in cui siano conservati tutti i documenti: il registro degli iscritti, il registro dei verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, il registro dello stato patrimoniale, il registro di cassa, ecc.